



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative

- Divisione VI -

"Vigilanza sugli enti previdenziali privatizzati e privati"

Tel. 06 4683 2289

E-mail: Div06Previdenza@lavoro.gov.it

Alla Cassa nazionale di previdenza e
assistenza per gli ingegneri e architetti
liberi professionisti
Via Salaria, n. 229
00199 Roma

e, p.c.,

Al Ministero dell'economia
e delle finanze
Ragioneria Generale dello Stato
I.Ge.Spe.S. - Ufficio IV (ex Uff. I)
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

CdG: MA004.A013.11449

Classificazione: ING-Q-21

OGGETTO: INARCASSA - Richiesta di indicazioni per l'eventuale istituzione di una gestione separata.

Con nota congiunta del 9 settembre 2014, il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, il Consiglio nazionale degli ingegneri e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti (Inarcassa) hanno rappresentato l'esigenza di valutare la possibilità di costituire una gestione separata all'interno di codesto Ente previdenziale di categoria, cui far confluire la corposa mole di ingegneri e architetti attualmente iscritti alla gestione separata dell'Inps, in quanto anche titolari di un rapporto di lavoro subordinato e, pertanto, non iscrivibili ad Inarcassa, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Al riguardo, la scrivente, di concerto con il covigilante Dicastero dell'economia e delle finanze, evidenzia le problematiche che osteggiano, allo stato attuale, la fattibilità del progetto di inclusione previdenziale.

Se In primo luogo, lo Statuto della Cassa, approvato dai Ministeri vigilanti, con il decreto interministeriale del 23 novembre 2012, all'art. 7 esclude l'iscrizione per i professionisti che contribuiscono presso altre *forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata.*

Siffatta disposizione interna, peraltro, recepisce pedissequamente quanto disposto dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, in virtù del principio di continuità previdenziale, sancito

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di privatizzazione degli Enti previdenziali: *gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti.*

Inoltre, in un'ottica di stabilità dei saldi di finanza pubblica, il vaglio di un'eventuale modifica delle vigenti disposizioni di rango primario e, poi, di quelle statutarie richiederebbe, comunque, una preliminare verifica degli oneri connessi al trasferimento delle posizioni contributive, considerando che la platea contributiva ascrivibile alla gestione separata Inarcassa non si configurerebbe come nuova categoria di professionisti, in quanto già iscritta presso la gestione separata dell'Inps.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Concetta FERRARI

